



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE IN MATERIA DI VACANZA-LAVORO, FATTO A ROMA IL 2 MAGGIO 2022

Art. 6 (Accordo)

1. Le disposizioni del presente Accordo saranno attuate dalle Parti conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, nonché al diritto internazionale applicabile. Inoltre, il Governo della Repubblica italiana applicherà il presente Accordo conformemente agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. 2. Le disposizioni del presente Accordo saranno attuate dalle Parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Versione in vigore dal 26 settembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022
Estremi	Legge 17 settembre 2025, n. 136
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-136-2025/accordo-art-6>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it